



LAVORARE CON IMPRESE ED ATTIVITA' ALL'ESTERO RISCHI ED OPPORTUNITA'

(di Mario Dusi, avvocato in Milano e Monaco di Baviera)

per ROLAND WORK SHOPS

SESSIONE AUTUNNO 2014 – PRIMAVERA 2015




L'ITALIA ED IL COMMERCIO CON L'ESTERO: TRADIZIONE... MILIONARIA

- Il commercio è lo scambio di merci con altre merci (baratto) o con denaro: l'indicatore fondamentale del grado di sviluppo di una civiltà.
- Primo secolo Roma gigantesca città di consumi primari con beni reperiti anche oltre i confini dell'impero (Baltico, Africa sahariana, Cina).
- Inizi del 1700 la Serenissima Repubblica di Venezia creano organismo denominato Deputazione al commercio o deputati alla Camera di Commercio, con il compito di facilitare l'esito delle mercanzie.
- Le rotte commerciali della via della seta e della via dell'ambra sviluppate grazie a grandi spedizioni europee con l'ingresso di nuovi prodotti e costumi dall'Asia e dal Medioriente.
- 18 febbraio 1924 da La Spezia muove la "Nave Italia" prima fiera campionaria galleggiante verso l'America Latina: Gabriele D'Annunzio promuove il primo made in Italy con la mostra campionaria itinerante e galleggiante
- Gruppi di imprenditori italiani in Albania, Ungheria, Polonia prima della caduta del muro di Berlino.




Statistiche:





COMMERCIO CON L'ESTERO

Esportazione e importazione di beni e servizi dell'Italia. Elaborazione DIPE su dati Eurostat

Il grafico riporta l'evoluzione delle importazioni e delle esportazioni italiane di merci e servizi da e verso tutto il mondo, valutate a prezzi costanti (del 2000). I dati trimestrali sono espressi in milioni di euro a prezzi costanti, destagionalizzati e aggiustati per il numero di giorni lavorativi da Eurostat 3









I RISCHI COMMERCIALI E POLITICI NELLE ATTIVITA' INTERNAZIONALI

Vendere all'estero permette di diversificare il proprio giro d'affari, aumentare la competitività e sottrarsi alla mera situazione interna del proprio paese.

I rischi collegati con il cosiddetto business estero sono molteplici:

- a) **Rischio paese:** il rischio che il denaro o altri beni posseduti dal cliente straniero non possano essere disponibili per cause decise dal Governo o da altre autorità locali estere.
Rischio influenzato da elementi esterni come una guerra, una nazionalizzazione o misure che restringono i movimenti di capitali verso l'estero.
- b) **Rischio cambio:** in caso di pagamento ed incasso in un momento successivo alla emissione della fattura ed alla consegna della merce si corre il rischio che le oscillazioni delle quotazioni della valuta straniera modifichino la convenienza dell'operazione.
- c) **Rischio banca estera:** ossia il pericolo che la banca della nostra controparte non effettui i pagamenti perché si trova in condizioni di difficoltà economiche e/o limitazioni legislative estere.
- d) **Rischio tasso:** in caso di finanziamento bancario straniero (spesso per costituzione società e/o costruzione unità produttive all'estero) legato ai cambiamenti della finanza internazionale.
- e) **Rischio insolvenza controparte:** è sussistente anche nel caso di scambi interni ma la distanza con il cliente finale estero rende molto più difficile la valutazione del rischio di insolvenza.
- f) **Rischio di consegna di merce difforme:** non trasferibile in via assicurativa assommato al rischio di trasporto (più facilmente controllabile).



Possibili soluzioni Istituzionali e non:

Le informazioni attraverso l'**ICE** (istituito nel 1926, soppresso e sostituito dall'Agencia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ora Agencia ICE) uffici in 60 paesi del mondo.

Le coperture attraverso la **SACE** compagnia di assicurazione pubblica (denominata internazionalmente ECAS Expo Credit Agency) assume per conto dell'azienda, garantiti dallo Stato, rischi anche economici, finanziari ed eventualmente assicurativi per il commercio in tutti i paesi del mondo.

Camere di Commercio delle singole città italiane con servizi di formazione, finanziari e assicurativi

Naturalmente esistono anche soluzioni legate alla **consulenza di professionisti**, che conoscono le principali tematiche di diritto, fiscali / tributarie e della internazionalizzazione



I RISCHI LEGALI NELLE ATTIVITA' INTERNAZIONALI

In tutti i sistemi di diritto moderno il contratto è l'incontro esatto della volontà tra le parti:

Fax, e-mail, SMS, ma anche voce (NO A MINIME EMENDE!)

Modalità di applicazione delle leggi nei vari paesi e differenti modalità nelle trattative e della stipula, nonché esecuzione di un contratto (Es. APPALTO IN GERMANIA).

Il concetto delle condizioni generali di contratto

Troppo spesso il commerciante esamina nel contratto di compravendita esclusivamente i temi dei costi di produzione, del numero di pezzi da vendere e della ricezione del corrispettivo.

Ma in un contratto sono da considerare anche gli accordi su tantissimi ulteriori elementi quali: l'esatta corrispondenza della merce venduta a quella ordinata, le caratteristiche particolari della merce venduta, l'eventuale percentuale di errore di produzione da potersi pattuire, la tempistica di produzione, la tempistica di consegna, il rischio del trasporto, la produzione di prototipi e/o il controllo del prodotto finale, la marchiatura e/o la consegna della merce in luogo differente rispetto alla sede dell'acquirente, la modalità di fatturazione, i dazi doganali, le tasse varie (e dunque la scelta del soggetto che se ne dovrà fare carico), la possibilità di interrompere il contratto per elementi sopravvenuti, il luogo di consegna del bene, il passaggio del rischio del bene, i termini essenziali di consegna delle varie partite, la valuta del pagamento, la tempistica di pagamento, la tempistica per la contestazione di vizi e difetti, eventuali pattuizioni per il recupero del credito, ecc. ecc..

Naturalmente la possibilità di determinare preventivamente tutti questi elementi a favore del nostro cliente – predisponendo le condizioni contrattuali - avvantaggia il medesimo



Gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile e clausole vessatorie

ARTICOLO 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza .

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l' esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.



ARTICOLO 1342

Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.



Legge applicabile nel commercio internazionale

Le certezze di cui sopra svaniscono nel momento stesso in cui la società italiana entra nel rapporto commerciale con una società o persona fisica straniera.

In un rapporto contrattuale con uno straniero la prima domanda da porsi è quale possa/debba essere la legge applicabile a detto rapporto.

In tal senso sopravvengono tutta una serie di norme sia interne che internazionali ossia:

- La legge 218 del 31 maggio 1995 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)
- Il regolamento comunitario 593/2008, adottato dal Parlamento il 17 giugno 2008 ed applicabile ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009 (cosiddetto Regolamento Roma 1).

Tali norme trovano di meglio applicazione e regolamentano (in una modalità a piramide) l'individuazione della legge applicabile come segue:

- * Accordo fra le parti contrattualmente stipulato
- ** Regolamentazione in forza della Legge dello Stato con cui il contratto presenta il collegamento più stretto che si presume sussistere col Paese in cui risiede la parte che deve fornire la prestazione caratteristica



Esempi:

Per il contratto di vendita = legge del paese di residenza del venditore

Per il contratto di distribuzione = legge del paese di residenza del distributore

Deroghe: contratti relativi a beni immobili e contratti di relativi al trasporto di merci da sottoporsi alla cosiddetta Lex rei sitae e alla Legge dello Stato in cui il vettore ha la sua sede principale, al momento della conclusione del contratto.

ATTENZIONE: NORMATIVA SOSTANZIALE GENERALE UNCITRAL NOTA ANCHE COME CONVENZIONE DI VIENNA 1980

Esempio pratico: termine essenziale per una delle parti

ARTICOLO 1457 Codice Civile **Termine essenziale per una delle parti**

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.

In mancanza, il contratto s'intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.



La scelta del foro esclusivamente competente nel commercio internazionale

I motivi legati alla preventiva scelta del foro competente: costi di trasferta, costi del legale straniero, lingua, ecc.

Convenzione di Bruxelles del 1968 - Regolamento 44/2001 - Nuovo Regolamento 1215/2012, con entrata in vigore nel gennaio 2015.

Regola generale (articolo 4) *“Le persone domiciliato nel territorio di un determinato Stato Membro sono convenute a prescindere dalla loro cittadinanza davanti alle Autorità Giurisdizionali di tale Stato Membro”.*

In alternativa possono essere convenute davanti alla Autorità Giurisdizionale di un altro Stato Membro in materia contrattuale, davanti all'autorità del luogo di esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio (articoli 5 e 7).

Nel caso di compravendita di beni il luogo situato in uno Stato Membro in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base contratto.

Nel caso della prestazione di servizi, il luogo situato in uno Stato Membro in cui servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati, in base al contratto.

In materia di illeciti civili dolosi o colposi davanti alle Autorità Giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire

Il consumatore (attore) sceglie se agire davanti al proprio foro o quello della controparte, mentre la controparte deve sempre agire nel luogo in cui è domiciliato il consumatore.



Competenze esclusive in materia di diritti reali immobiliari e di contratto di locazione di immobili: l'Autorità Giudiziaria del luogo dove l'immobile è situato.

In materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche il luogo dove esse hanno la sede

In materia di registrazione e validità di brevetti, marchi, disegni o modelli il Tribunale del luogo in cui il deposito o la registrazione sono stati richiesti o effettuati.

Articolo 25 proroga di competenza (REG. UE 1215/2012)

Le parti possono concordare nel contratto la competenza di un'Autorità giurisdizionale di uno Stato Membro a conoscere la controversia ma l'accordo deve essere:

- a) Concluso per iscritto o provato per iscritto
- b) In una forma ammessa delle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro o nel commercio internazionale in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere.

La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permettono una registrazione durevole dell'accordo devolutivo di competenza.



Il recupero crediti all'estero e le cause provenienti dall'estero

La notifica di atti giudiziari provenienti dall'estero (e/o ma non solo) è ormai ampiamente regolamentata e facilitata da svariati regolamenti e convenzioni bi e multilaterali.

Ognuna di queste norme prevede obbligatoriamente la traduzione dell'atto nella lingua del convenuto.

Non sottovalutare atti che giungono anche solo per posta, poiché il meccanismo della dichiarazione di contumacia negli altri Paesi è differente da quello italiano.

Il decreto ingiuntivo tedesco e la sua opposizione.

Il vecchio decreto ingiuntivo italiano (articolo 633 c.p.c. segg.) e il divieto dell'estero: abrogazione nell'ottobre 2002.

Il nuovo decreto ingiuntivo europeo, tramite Regolamento numero 1896/2006 con modulistiche standardizzate, senza che il Giudice verifichi le pretese del presunto debitore (con notifica facilitata).

Per contro il convenuto non è tenuto motivare l'opposizione a decreto ingiuntivo.

L'automatico riconoscimento di sentenze italiane verso l'estero (sempre Regolamento 1215/2012).

Maggior collaborazione e capacità di colloquiare degli Uffici Giudiziari Europei.



Il D.Lgs. 231/2001 e l'internazionalizzazione

Il D.Lgs. 231/2001 è la norma che ha introdotto un nuovo genere di responsabilità di tipo amministrativa/penale applicabile alle aziende ed agli enti.

Qualora un soggetto dipendente o dirigente di una società compia un reato rientrante nell'elenco dei cosiddetti reati presupposti (della legge) e da tale reato si evinca una utilità ed un vantaggio a favore dell'ente, sarà il medesimo ente dover pagare a favore dello Stato, importi anche assai rilevanti.

La norma prevede anche dei provvedimenti anticipatori con il sequestro/confisca dei danari in capo all'azienda e/o il ritiro di tutte le licenze ed autorizzazioni a lavorare anche con la Pubblica Amministrazione.

Il D.Lgs. 231/2001 non regola espressamente l'estensione dell'applicazione della norma e la responsabilità alle società collegate e controllate, nonché alle società capogruppo. La giurisprudenza ormai consolidata dei Tribunali italiani ha individuato tale tipo di responsabilità anche in capo alle holdings, che traggono un vantaggio e hanno interesse dal compimento del reato di cui sopra.

Da questa responsabilità cosiddetta di disorganizzazione, si può andare esenti nel caso in cui la società abbia costituito un modello organizzativo (cosiddetto MOG) ed un organismo di vigilanza (cosiddetto ODV); non bastano le norme cosiddette di compliance interne delle società italiane e/o della capogruppo straniera.¹⁷



La normativa nasce da convenzioni mondiali e come tale viene ripresa in molteplici norme in vari Stati del mondo, ossia:

Statu Uniti d'America cosiddetto Sarbanese Oxley Act (acronimo SOX) dal luglio del 2002

Regno Unito attraverso Bribery Act e del UK Corporate Governance Code, entrambi del 2010

In Germania attraverso una norma simile (ma non perfettamente ricalcabile) cosiddetto Ordnungswidrigkeitengesetz (acronimo OWIG) prevalentemente su comportamenti e atti con la PA

In Spagna con gli adattamenti del Codice Penale = LEY Organica Spagnola 5/2010

Conoscendo il concetto della 231 italiana si deve valutare se il medesimo concetto normativo si applica nel Paese col quale si commercia



Le opportunità del commercio con l'estero

- Le infrastrutture meglio organizzate
- Le banche più operative ed il costo del danaro inferiore
- La P.A. più sollecita e collaborativa
- Le normative più chiare e di facile applicazione
- La tassazione più leggera (ed in certi casi trattabile con la P.A.)



Avv. Mario Dusi
Milano – Monaco di Baviera
Tel. 02/55188121 – Fax 02/55188503
E-mail: staff@dusilaw.eu

ERGO:

Conoscere bene, conoscere prima = consulenza preventiva



www.dusilaw.eu

Grazie dell'attenzione